



SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO IMU-TASI

Il decreto legislativo 24.9.2015 n. 158 ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, modificando anche la misura delle sanzioni applicabili ai tributi locali per i casi di versamenti omessi o tardivi e per l'omessa dichiarazione. L'applicazione di queste ultime modifiche, originariamente prevista a decorrere dall'1.1.2017, è stata anticipata all'1.1.2016 dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

SANZIONI VERSAMENTI.

In particolare è stato modificato l'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, che stabilisce le sanzioni per gli omessi o ritardati versamenti diretti, riducendo alla metà le sanzioni previste per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Resta poi sempre valida la ulteriore riduzione della sanzione a 1/15 per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 15 giorni, per ogni giorno di ritardo.

Le sanzioni per i versamenti omessi o tardivi in vigore dall'1.1.2016 sono quindi queste:

- sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
- sanzione del 15% dal 15° giorno di ritardo fino al 90°;
- sanzione del 30% per i versamenti tardivi oltre 90 giorni.

SANZIONI DICHIARAZIONE.

E' stato anche modificato l'art. 7 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 con l'aggiunta del comma 4-bis, che prevede ora la riduzione alla metà della sanzione per omessa dichiarazione, nel caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza: dato che per l'omessa dichiarazione dei tributi locali è prevista la sanzione nella misura dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51 euro, in caso di presentazione tardiva fino a 30 giorni la sanzione è dal 50% al 100%, con il minimo di 25 euro.

RAVVEDIMENTO.

Le nuove misure sanzionatorie hanno ovviamente effetto anche ai fini del ravvedimento, disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472. Il decreto di riforma chiarisce prima di tutto che il termine di 90 giorni deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, per cui se si tratta di omissioni o errori commessi in sede di versamento, il termine decorre dalla scadenza prevista per il pagamento; se si tratta di errori o omissioni commesse in sede di dichiarazione, il termine decorre dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

La materia è stata recentemente disciplinata anche dal **regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)**, a seguito delle modifiche disposte all'art. 9 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.4.2016, che:

- hanno esteso il ravvedimento anche dopo i termini di legge fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- hanno stabilito che il ravvedimento può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate;
- hanno previsto che il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di

agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione ridotta di 50 euro, solo per il primo anno della irregolarità sanata.

Le ipotesi di ravvedimento per IMU/TASI sono quindi le seguenti dal 2016:

- pagamento con ritardo fino a 14 giorni: sanzione ridotta dello 0,1% (1/10 dell'1%) per ogni giorno di ritardo;
- pagamento con ritardo da 15 a 30 giorni: sanzione ridotta del 1,5% (1/10 del 15%);
- pagamento con ritardo da 31 a 90 giorni: sanzione ridotta del 1,67% (1/9 del 15%);
- pagamento con ritardo oltre 90 giorni e fino alla constatazione della violazione: sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%);
- presentazione della dichiarazione con un ritardo fino a 30 giorni: sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro;
- presentazione della dichiarazione con ritardo oltre 30 giorni e fino alla constatazione della violazione: sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro.

Il riepilogo del ravvedimento è in conclusione questo:

VIOLAZIONE	SANZIONE DA PAGARE IN RAVVEDIMENTO			
	ADEMPIMENTO IMU-TASI EFFETTUATO IN RITARDO			
	Entro 14 giorni	Da 15 a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Dopo 90 giorni
MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO	0,1 % giornaliero <i>(1/10 dell'1%)</i>	1,5 % <i>(1/10 del 15%)</i>	1,67 % <i>(1/9 del 15%)</i>	3,75 % <i>(1/8 del 30%)</i>
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	5 % <i>(1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro</i>	5 % <i>(1/10 del 50%) con il minimo di 2 euro</i>	10% <i>(1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro</i>	10% <i>(1/10 del 100%) con il minimo di 5 euro</i>
OMESSA RICHIESTA DI ESENZIONI O DI AGEVOLAZIONI	sanzione in misura fissa di euro 50			

Si ricorda che per fare un valido ravvedimento è necessario pagare, oltre alla sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati, anche:

- l'imposta o la differenza d'imposta dovuta e non versata;
- gli interessi nella misura legale prevista dall'art. 1284 codice civile, misura che è variata nel corso del tempo, come indicato nel prospetto sotto riportato. Il calcolo degli interessi si effettua con la formula: "importo del tributo dovuto" per "misura degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 36500 (n.b. gli interessi si calcolano con il tasso in vigore nei singoli periodi, quindi in misura eventualmente differenziata).

DAL	AL	MISURA
1.1.2012	31.12.2013	2,50%
1.1.2014	31.12.2014	1,00%
1.1.2015	31.12.2015	0,50%
1.1.2016	31.12.2016	0,20%
1.1.2017		0,10%

N.B. il pagamento dell'imposta non versata e degli interessi non è ovviamente dovuto nel caso in cui il ravvedimento sia usato per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni IMU/TASI: in questa ipotesi è dovuto solo il pagamento della sanzione ridotta di 50 euro.

RIEPILOGO DELL'ART. 13 D. LGS. N. 472/1997 - RAVVEDIMENTO

La sanzione del 30% prevista nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, è ridotta:

a) ad un decimo del minimo, se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

a-bis) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

b-bis) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

b-ter) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

b-quater) omissis (si applica solo ai tributi della Agenzia delle Entrate).

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. (N.B. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, come precisato sopra).

ARTT. 9 E 12 DEL REGOLAMENTO (IUC), COME MODIFICATI DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 19.4.2016 – RAVVEDIMENTO E SANZIONI

Art. 9 – Ravvedimento

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.

2. Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.

4. Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.

5. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dal comma 7 del successivo art. 12.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Art. 12 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.
7. Nei casi di ravvedimento di cui al precedente art. 9, comma 5, relativo ai casi di omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, si applica la sanzione in misura fissa di euro 50, solo per il primo anno della irregolarità sanata.